

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 (1) relativa alla pratica n. IV/32.150 Sistema eurovisione — UER

(90/C 251/02)

1. Il 3 aprile 1989, l'Unione europea di radiodiffusione (UER) ha notificato alla Commissione le norme relative all'acquisto dei diritti televisivi per manifestazioni sportive, allo scambio di programmi sportivi nel quadro dell'eurovisione e alla conclusione di contratti con terzi per l'accesso a detti programmi. Contemporaneamente ha richiesto un'attestazione negativa o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

I. L'organizzazione dell'UER

2. L'UER è un'associazione di enti radiofonici e televisivi costituita nel 1950, con sede a Ginevra. Non ha scopi di lucro e i suoi principali obiettivi sono i seguenti: rappresentare gli interessi dei suoi membri in materia di programmi e in campo giuridico, tecnico, ecc.; aiutare i suoi membri in trattative di qualsiasi tipo; promuovere la cooperazione all'interno dell'associazione e con gli enti di radiodiffusione di tutto il mondo e, in particolare, gli scambi di programmi radiofonici e televisivi con tutti i mezzi possibili.

3. Possono essere membri attivi dell'UER gli enti o gruppi di enti di radiodiffusione che svolgono in un paese situato nella zona europea di radiodiffusione un servizio d'importanza e carattere nazionali. Devono inoltre essere tenuti a fornire un servizio rivolto a tutto il pubblico nazionale e di fatto vi provvedono almeno in misura sostanziale, sono parimenti tenuti ad offrire, e di fatto offrono, una programmazione variata ed equilibrata a tutti gli strati della popolazione e, infine, devono produrre essi stessi una parte notevole dei programmi trasmessi.

4. Possono essere membri associati dell'UER gli enti o gruppi di enti di radiodiffusione situati in paesi non appartenenti alla zona europea di radiodiffusione che forniscono nel loro paese un servizio di radiodiffusione d'importanza e carattere nazionali ed offrono una programmazione variata.

5. Attualmente l'UER conta 39 membri attivi di 32 paesi situati nella zona europea di radiodiffusione (per lo più enti pubblici di radiodiffusione) e 61 membri associati di 38 paesi situati al di fuori della zona in questione.

II. La rete dell'eurovisione

6. Tutti i membri attivi possono partecipare ad un sistema istituzionalizzato di scambio di programmi televisivi e in particolare di programmi sportivi tramite una rete europea denominata eurovisione ed avvalersi di un sistema di acquisizione in comune dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive internazionali — denominati «diritti di eurovisione».

7. Le norme che disciplinano l'acquisto dei diritti di eurovisione stabiliscono che i diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive internazionali sono di regola acquistati in comune da tutti i membri interessati che suddividono quindi tra di loro i diritti e i relativi corrispettivi. Qualora alcuni membri dell'UER appartenenti a due o più paesi siano interessati ad una specifica manifestazione sportiva, ricorrono al coordinamento dell'UER. Di conseguenza, le trattative sono condotte in nome di tutti i membri interessati o da un associato del paese in cui ha luogo la manifestazione oppure dall'UER stessa rispettando i parametri finanziari e i limiti fissati dagli stessi associati. Una volta avviate le trattative per i diritti di eurovisione e fino a quando non ne sia stato ufficialmente dichiarato il fallimento, i membri sono invitati ad astenersi dall'avviare trattative separate in relazione ai diritti nazionali.

8. La conclusione di un accordo in materia di diritti riguardanti più paesi o tutta la zona dell'eurovisione autorizza tutti i membri che vi partecipano a beneficiare interamente di tali diritti indipendentemente dall'ambito territoriale della loro attività. Tuttavia i membri che siano in concorrenza per lo stesso pubblico nazionale devono concordare tra loro la procedura da seguire per attribuire l'esclusiva o la priorità ad uno di essi. In caso contrario tutti i membri interessati possono godere di diritti non esclusivi relativamente al paese o ai paesi di cui trattasi. I membri responsabili del servizio relativo ad una manifestazione hanno automaticamente diritto, salvo patto contrario, all'esclusiva rispetto agli altri membri nazionali nonché alla priorità rispetto ai membri stranieri le cui trasmissioni siano destinate allo stesso pubblico nazionale.

9. Per le manifestazioni che si svolgono nel paese di uno dei membri, il servizio relativo (emissione del segnale video di base e del segnale audio internazionale) viene effettuato attraverso il sistema di scambio dei programmi in eurovisione. Tale sistema si basa sul principio di reciprocità: quando uno dei membri partecipanti dedica un servizio ad una manifestazione, in particolare una manifestazione sportiva che si svolge nel suo territorio nazionale e che è di potenziale interesse per gli altri membri dell'eurovisione, lo propone gratuitamente a tutti gli altri membri dell'eurovisione a condizione di ricevere,

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

a sua volta, offerte analoghe da tutti gli altri membri per le manifestazioni che abbiano luogo nei loro paesi. L'ente ospitante fornisce anche l'infrastruttura necessaria agli altri membri interessati, come ad esempio le cabine per la radiocronaca, ecc. Le «norme sull'uso del segnale eurovisione», che sono state notificate, disciplinano in modo dettagliato l'uso, da parte degli altri membri dell'eurovisione, del segnale (video di base e audio internazionale) emesso dall'ente proponente, titolare del diritto d'autore.

10. Se una manifestazione si svolge al di fuori della zona dell'eurovisione e il servizio relativo è prodotto da un ente non membro dell'UER, i membri firmatari di un accordo in materia di eurovisione sono tenuti di norma al versamento di un corrispettivo da suddividere tra di loro per l'uso del segnale di detto ente di radiodiffusione. Tuttavia in alcuni casi il segnale viene fornito gratuitamente in virtù di accordi di reciprocità conclusi con enti di radiodiffusione di altre zone.

III. Il regime di sublicenze a terzi

11. I terzi possono stipulare un contratto per godere dei diritti televisivi che i membri dell'UER hanno acquistato in virtù di accordi conclusi nel quadro dell'eurovisione per le manifestazioni sportive nonché beneficiare dei servizi effettuati per dette manifestazioni sportive che rientrano nel sistema di scambio di programmi in eurovisione. Su richiesta della Commissione, l'UER ha recentemente modificato la normativa concernente la concessione di sublicenze a terzi. In base alla nuova normativa, le sublicenze saranno d'ora in avanti accordate in base alle condizioni descritte qui di seguito.

12. Alle emittenti transnazionali le sublicenze sono accordate dalla stessa UER, mentre alle emittenti nazionali sono concesse da uno o più membri dell'UER che abbiano acquistato i diritti per il paese in questione.

13. In generale, le sublicenze sono concesse unicamente per trasmissioni in differita e per l'accesso alle informazioni. Tuttavia, qualora per qualsiasi motivo i membri (o il membro) dell'UER non esercitino i loro diritti relativamente ad un determinato avvenimento sportivo nel paese o nei paesi di cui trattasi, anche il diritto alle trasmissioni in diretta può essere dato ai terzi senza alcuna restrizione. Se i membri interessati (o il membro interessato) dell'UER non effettuano la trasmissione, il diritto alle trasmissioni in diretta può essere dato ai terzi senza alcuna restrizione. Se i membri (o il membro) dell'UER trasmettono unicamente sintesi di durata non superiore a 25 minuti, sono concesse sublicenze per la trasmissione in diretta di manifestazioni indette tra le 18 e le 22, sono autorizzate unicamente trasmissioni in differita a partire dalla ore 22.

14. Quando i membri interessati dell'UER esercitano direttamente i loro diritti, le sublicenze sono concesse unicamente per trasmissioni in differita tenendo conto di un blocco che può variare da caso a caso.

Se i membri interessati dell'UER trasmettono soltanto sintesi, di durata compresa tra 25 e 55 minuti, di una data manifestazione (o di un'unica giornata di gare), il blocco si applica fino alle ore 1,00 del giorno successivo nel caso di sublicenze concesse per servizi transnazionali e fino a 15 minuti dopo la conclusione della trasmissione nazionale del membro dell'UER nel caso di sublicenze concesse ad emittenti nazionali.

Se i membri UER trasmettono più di 55 minuti di una data manifestazione (o di un'unica giornata di gare) il blocco varia in funzione della durata della manifestazione. Quando la manifestazione non dura più di un giorno, il blocco si applica, nel caso delle sublicenze concesse ad emittenti transnazionali, fino a quattro ore dalla conclusione dell'ultima trasmissione nelle ore di maggiore ascolto (tra le ore 18,00 e 1,00) della manifestazione da parte dei membri dell'UER nei paesi coperti dall'emittente transnazionale. Invece, nel caso delle sublicenze concesse ad emittenti nazionali, il blocco si applica fino a quattro ore dopo la prima trasmissione nelle ore di maggior ascolto da parte dell'ente di radiodiffusione nazionale membro dell'UER che concede la sublicenza. Quando la manifestazione dura più di un giorno, il blocco si applica fino alle ore 2,00 del giorno successivo a ciascun giorno di gare per le sublicenze sia ad emittenti nazionali che ad emittenti transnazionali.

15. Oltre al blocco, esistono restrizioni concernenti numero e collocazione oraria delle trasmissioni. I titolari delle sublicenze hanno diritto a due trasmissioni nel caso di emittenti transnazionali nel caso delle altre emittenti. Quando la manifestazione dura più di un giorno, i titolari delle sublicenze non hanno diritto a trasmettere durante le ore di maggiore ascolto (da lunedì a venerdì: 6,00—9,00, 12,00—14,00, 18,00—1,00; sabato e domenica: 12,00—1,00). Per i giochi olimpici, per i campionati mondiali ed europei di atletica, nonché per i campionati mondiali ed europei di calcio, esistono ulteriori restrizioni quanto alla durata delle trasmissioni giornaliere. Per i giochi olimpici estivi, il tempo massimo di trasmissione è di 180 minuti al giorno per le emittenti transnazionali di programmi sportivi e di 75 minuti per le altre; per i giochi olimpici invernali e per i campionati di atletica è di 120 minuti per le emittenti transnazionali di programmi sportivi e di 60 minuti per le altre e, infine, per i campionati di calcio è di 45 minuti per partita per le emittenti transnazionali di programmi sportivi e di 25 minuti per le altre emittenti.

16. L'accesso alle informazioni viene accordato agli enti terzi in base a criteri di rigida reciprocità. I terzi hanno diritto ad un massimo di due notiziari sportivi di durata non superiore a 90 secondi ciascuno o a un massimo di tre notiziari sportivi di durata non superiore a 60 secondi ciascuno per manifestazione e per giornata di gare. Ciascun servizio deve essere inserito in uno dei notiziari a carattere generale trasmessi ad ore prestabilite.

17. Il canone di sublicenza comprende un corrispettivo per i diritti di trasmissione (corrispettivo dei diritti); un contributo per i costi di produzione del segnale (qualora i titolari della sublicenza utilizzano il segnale degli enti membri dell'UER anziché produrre il proprio servizio), il costo di instradamento del segnale (qualora il titolare della sublicenza preferisca inviare il segnale tramite rete eurovisione anziché prendere le proprie disposizioni al riguardo) nonché il costo del coordinamento tecnico e amministrativo. Il corrispettivo dei diritti tiene conto del corrispettivo inizialmente versato dai membri dell'UER, della portata dei diritti concessi al titolare della sublicenza e del numero di telespettatori raggiunti dal servizio in questione. Il contributo per i costi di produzione del segnale è calcolato in base al numero di emittenti che utilizzano il segnale, alla durata della ritrasmissione o della registrazione fornite al titolare della sublicenza per il segnale da utilizzare nel caso di trasmissione in differita è, per esempio: gare di sci (manifestazioni principali): 7 440 franchi svizzeri; partite di calcio (partite normali): 3 500 franchi svizzeri; partite di tennis: 4 500 franchi svizzeri. Il costo d'instradamento del segnale varia da 560 a 1 400 franchi svizzeri per segmento di 15 minuti secondo la distanza coperta e la durata del trasporto. Il costo per il coordinamento ammonta a 1 500 franchi svizzeri per trasmissione.

18. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni non è previsto alcun corrispettivo per i diritti di trasmissione ma solo un contributo forfettario al costo di produzione del segnale e ai costi della rete e di coordinamento. Tale contributo è di 125 franchi svizzeri per segmento di 30 secondi di materiale impiegato e per milione di telespettatori raggiunti dal servizio in questione.

19. In caso di conflitto, il canone di sublicenza per le trasmissioni in generale e per l'accesso alle informazioni sarà determinato in via arbitrale.

IV. La decisione prevista dalla Commissione

La Commissione propone di adottare una decisione favorevole nei confronti della normativa notificata. Preliminarmente, essa invita le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo, menzionando il riferimento IV.32.150 — Sistema eurovisione/UER:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale concorrenza

Direzione «intese, abusi di posizione dominante ed altre distorsioni di concorrenza I»

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

La versione integrale del regime di concessione a terzi di sublicenze per programmi sportivi in eurovisione sarà inviata agli interessati che ne facciano richiesta, al seguente indirizzo, citando il riferimento summenzionato:

Commissione delle Comunità europee

Divisione IV/B-4

Avenue de Cortenberg 158

B-1040 Bruxelles

Telefax 236 08 08.